



## **STATUTO**

### **Associazione “Professionisti del Terzo Settore e dello Sport”**

#### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita un'associazione denominata “Professionisti del Terzo Settore e dello Sport” con acronimo “P.T.S.” o “PTS” ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

#### **ARTICOLO 2 – SEDE, DURATA E MARCHIO**

La sede dell'Associazione è in Verona alla Via Caprera n.1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione è titolare di un marchio riprodotto sul sito [www.professionistiterzosettore.com](http://www.professionistiterzosettore.com) la cui figura si allega al presente statuto.

Il marchio potrà essere utilizzato, oltre che direttamente dalla Associazione anche dai soci, purché il socio sia in regola con il pagamento delle quote sociali e utilizzi sempre il marchio unitamente alla qualifica di membro della Associazione e tale utilizzo avvenga conformemente alle modalità definite dal Consiglio direttivo dall'Associazione stessa. In ogni caso, ogni utilizzo dovrà rispettare i requisiti di decoro e di prestigio compatibili con gli scopi e finalità dell'Associazione.

Qualora il marchio venga utilizzato in violazione di quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su segnalazione di altri soci, potrà comminare ai contravventori, a proprio insindacabile giudizio, un richiamo scritto ed eventualmente disporre la perdita del diritto all'utilizzo del marchio, nonché la sospensione o la esclusione del socio dall'Associazione.

#### **ARTICOLO 3 – SCOPO**

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha per scopo la promozione della crescita e della diffusione degli studi e della conoscenza in merito agli aspetti giuridici e tributari delle imprese sociali, cooperative, organizzazioni non profit e organizzazioni sportive

A tal fine, nell'ambito del Terzo Settore e dello sport dilettantistico:

- promuove ricerche nel campo delle organizzazioni ivi operanti e cura la pubblicazione dei risultati di esse
- promuove la cooperazione con Università ed Istituzioni scientifiche e/o culturali nazionali, comunitarie ed internazionali sulle discipline attinenti ai propri fini istituzionali
- sensibilizza l'opinione pubblica sui problemi del settore e può essere portavoce presso ogni tipo di istituzioni delle istanze e degli interessi di esso



- promuove il fattivo scambio di conoscenze e progetti fra liberi professionisti, docenti, esponenti delle istituzioni e in generale esperti del settore
- promuove ricerche, studi, mostre, conferenze, visite e ogni altra iniziativa idonea a realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con le pubbliche autorità competenti, con enti e con privati, lo sviluppo, e la divulgazione delle attività di ricerca scientifica, nonché la pubblicazione dei risultati di essi
- partecipa a manifestazioni culturali quali incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studi, “stages” e viaggi di ricerca
- promuove iniziative a favore dei settori di interesse e di coloro che vi operano, compresa la raccolta di fondi, la concessione di borse di studio e ogni altra attività volontaristica e filantropica
- partecipa ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione
- cura la pubblicazione di testi, progetti, relazioni e proposte, anche legislative, da sottoporre alle autorità e istituzioni nonché, in via occasionale, alla pluralità dei portatori di interessi nel settore

La Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L'associazione potrà aderire a reti associative. Con l'adesione, l'associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.

#### **ARTICOLO 4 - SOCI**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta, che accettino gli scopi fissati dallo statuto, e che s'impegnino a realizzarli.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del consiglio direttivo su domanda dell'interessato controfirmata da due soci fondatori così come risultanti dall'atto costitutivo che attestino la comprovata competenza dell'aspirante socio, in merito agli aspetti giuridici e tributari delle imprese sociali, cooperative, organizzazioni non profit e organizzazioni sportive

Alla domanda di adesione andrà allegato curriculum vitae dell'aspirante socio.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La quota associativa è personale, intrasmissibile, non rimborsabile e non può essere rivalutata.



## **ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

## **ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI**

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- per causa di morte.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente onorario
- e) il Comitato Scientifico

## **ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.



Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **ARTICOLO 9 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

#### **ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) o mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei rendiconti consuntivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla fissazione della quota associativa annuale, stabilendone anche i termini di pagamento
- alla elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) o mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

#### **ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di dieci membri.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



I membri del Consiglio Direttivo sono nominati tra le persone fisiche associate.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) convocare le assemblee dei soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- f) istituire il Comitato Scientifico e nominarne i membri e il coordinatore



#### **ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

#### **ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci; il primo Presidente onorario dell'Associazione viene nominato dall'assemblea costituente.

Il Presidente onorario viene scelto tra personalità che si sono particolarmente distinte per l'opera svolta sui temi e sulle finalità perseguite dall'associazione. La carica decade su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci senza diritto di voto, propone iniziative inerenti la vita associativa e rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

#### **ARTICOLO 16 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a dieci membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico nominato dal Consiglio direttivo.

#### **ARTICOLO 17 - DIMISSIONI**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.



## **ARTICOLO 18 - IL RENDICONTO**

Il Consiglio Direttivo redige annualmente i rendiconti della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

## **ARTICOLO 19 - ANNO SOCIALE**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **ARTICOLO 20 - ENTRATE**

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) da tutti gli introiti che possono provenire all'Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali;
- b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

## **ARTICOLO 21 - IL PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ARTICOLO 22 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe, e comunque per finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.





**ARTICOLO 24 – ALLEGATI**

Si allega al presente Statuto, perché ne faccia parte integrante, copia del logo in tutte le sue forme, colori, dimensioni, ivi compreso il motto “Humiliter Stude”.

**Registrato a Verona in data 17 giugno 2020, Atti Privati Serie 3 n. 1437**